PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI

INDICE

PREMESSA  
1) FINALITA’  
2) CONTENUTI  
3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
4) COMMISSIONE INTERCULTURA  
5) PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA  
6) INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI  
7) INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE  
8) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI.

PREMESSA

A Gamma, analogamente a quanto succede in Italia da circa venti anni, gli immigrati sono in continuo aumento. Anche nella nostra scuola i minori provenienti da altri Paesi sono notevolmente aumentati negli ultimi anni e l’integrazione degli alunni stranieri non può essere considerato un problema marginale.  
Pertanto, la scuola fa proprio il dettato del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che, all’art. 38, stabilisce: ”La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza. A tal fine promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine ed alla realizzazione di attività interculturali comuni”.

1) FINALITA’

Seguendo le indicazioni contenute nel PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA, il Collegio dei Docenti:  
- definisce pratiche condivise fra le diverse componenti dell’Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri e li sostiene nella fase di adattamento al nuovo ambiente;  
- favorisce il diffondersi di un clima di benessere e accoglienza nella scuola;  
- migliora le competenze linguistiche e culturali degli allievi stranieri;  
- contrasta la dispersione scolastica e facilita il successo formativo degli studenti stranieri;  
- favorisce la relazione con le famiglie dei minori immigrati;  
- promuove la collaborazione tra scuole, soprattutto quelle che fanno parte della rete, e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale.

2) CONTENUTI

- Normativa di riferimento  
- Costituzione della Commissione Intercultura e sua composizione  
- Criteri e indicazioni per l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri  
- Modalità di accoglienza  
- Interventi per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari.

3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 38 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286   
Art. 45 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394   
Circ.min. n. 24 del 01/03/1996: Linee-guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri

4) COMMISSIONE INTERCULTURA

Nell’ambito dei compiti stabiliti dall’art. 45 del DPR 31/08/99, il Collegio Docenti istituisce la Commissione come gruppo di lavoro e articolazione dell’Organo Collegiale di Istituto per l’inserimento/integrazione degli alunni stranieri.

La Commissione è composta da:

a. Dirigente Scolastico: presiede la commissione e si accerta che i Consigli di Classe in cui sono inseriti gli studenti di recente immigrazione (fino a due anni) adottino percorsi educativi personalizzati;  
b. Docente referente: prof. Gamma Antonia. Coordina la commissione e la riunisce periodicamente, in particolare per il monitoraggio dell’andamento didattico e disciplinare degli alunni stranieri che presentano difficoltà linguistiche e/o di studio e quando si deve procedere all’inserimento di un alunno neo-arrivato a inizio o nel corso dell’anno scolastico.  
Si occupa dell’area linguistica (italiano L2). Mantiene i contatti con le altre  
scuole e con il territorio e raccoglie la normativa esistente;   
c. I docenti: Gamma Elena (area logico-matematica), Gamma Teresa (area linguistica – lingue straniere), Gamma Alfredo (area economico-giuridica), Gamma Carlo (area scientifica), Gamma Angelo (area tecnica corso Geometri);  
d. una persona della segreteria didattica designata dal DSGA, che si occupa dell’iscrizione degli alunni.

La Commissione Intercultura nella sua componente docente ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento in classe degli alunni neo-arrivati a inizio e nel corso dell’anno e di monitorare periodicamente l’andamento degli alunni che presentano criticità linguistiche e disciplinari, programmando gli opportuni interventi di sostegno in sintonia con il Consiglio di Classe e in collaborazione con mediatori linguistici e facilitatori.   
La Commissione è aperta alla collaborazione di docenti, alunni, genitori, mediatori culturali e di  
quanti, conoscendo la lingua d’origine degli alunni neo-arrivati, si rendono disponibili a dare un  
contributo per l’accoglienza.  
5) PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA

I minori stranieri che si iscrivono per la prima volta ad un corso dell’Istituto possono essere così individuati:

a) alunni stranieri che si iscrivono durante l’estate o a anno scolastico iniziato senza aver frequentato in precedenza una scuola italiana.

Al momento del primo contatto con la scuola l’incaricato della segreteria che fa parte della  
Commissione accoglienza:  
- Prende contatto con la famiglia del minore e dà le prime informazioni sulla scuola   
- richiede la documentazione (certificazione degli studi eseguiti nel paese straniero o autocertificazione del genitore, certificato di equipollenza)  
- fissa un colloquio tra un docente della Commissione Accoglienza, l’alunno e la famiglia; se necessario si fa partecipare all’incontro un docente o un alunno della scuola che conosce la lingua d’origine oppure un mediatore culturale. In questa fase si presentano il piano dell’offerta formativa, con particolare riguardo al corso prescelto dal ragazzo, e l’organizzazione della scuola e si fa conoscere l’ambiente scolastico  
- compila la scheda di iscrizione

b) alunni stranieri che provengono dalla scuola media frequentata in Italia e che si iscrivono alla   
classe prima. Viene seguita la normativa di riferimento e i criteri generali stabiliti dallo  
Istituto per gli alunni italofoni.

c) alunni stranieri che si trasferiscono da altra scuola superiore frequentata in Italia.  
  
Si procede come al punto a)

6) INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI

Per gli alunni individuati ai punti 5 a) e 5 c), la Commissione Accoglienza, oltre a esaminare le informazioni sulla storia scolastica dell’alunno e a compilare la scheda dati che fa parte del Piano Educativo Personalizzato, somministra i test di ingresso nelle materie stabilite e provvede alla loro correzione. Sulla base delle disposizioni legislative, delle informazioni raccolte, delle abilità e competenze rilevate, decide il corso e la classe di inserimento.   
  
Le disposizioni legislative (D.P.R. 394/99, art 45) precisano che si deve tenere conto:  
- dell’età anagrafica dell’alunno  
- dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza (che può determinare l’inserimento in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica)  
- del corso di studi seguito dallo studente  
- del titolo di studio posseduto   
- dell’accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione dell’alunno  
  
E’ da privilegiare l’inserimento in una classe di coetanei.

La Commissione Accoglienza, al fine di decidere la sezione di inserimento, prende in   
considerazione i seguenti elementi:  
- presenza nella classe di altri alunni stranieri provenienti dallo stesso Paese;  
- presenza nella classe di altri alunni stranieri con la stessa lingua veicolare;  
- ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri  
- numero di alunni per classe  
- complessità delle classi (handicap, dispersione);

Tenuto conto di tutti gli elementi suddetti, presa la decisione definitiva, un membro della   
Commissione Accoglienza contatta l’insegnante Coordinatore della classe scelta e gli fornisce le   
informazioni emerse nella fase preliminare, affinché renda partecipi gli altri docenti del   
Consiglio di Classe.

7) INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE

E’ molto importante la prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva nel corso dell’anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni affinché si sentano anch’essi coinvolti nell’accoglienza.

Per gli inserimenti che avvengono nel corso dell’anno scolastico è opportuno che l’insegnante in   
servizio alla prima ora, debitamente informato dal Coordinatore, accolga il nuovo alunno e lo   
presenti alla classe cercando di trovare forme di comunicazione efficaci.

Il Consiglio di Classe:

- All’interno del Consiglio di Classe, il Coordinatore coordina le attività rivolte agli alunni stranieri, conserva eventuale documentazione, mantiene i contatti con la Commissione Intercultura e con i docenti/mediatori/facilitatori che svolgono attività di supporto linguistico o di recupero  
- Compila, su iniziativa del Coordinatore, il Piano Educativo Personalizzato (PEP), rilevando la situazione iniziale generale e i bisogni linguistici, decidendo in quali materie operare una personalizzazione dei percorsi e gli interventi utili al successo formativo. La compilazione del PEP è obbligatoria per gli studenti arrivati in Italia negli ultimi due anni, per gli altri è a discrezione del C.d.C.  
- Programma percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere organizzati sulla base delle risorse disponibili (docente con distacco, docenti con ore a disposizione, associazioni di volontariato, Enti locali, convenzione con la Scuola Media “Bramante”, progetti d’istituto) in orario scolastico ed extrascolastico e può prevedere la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati e in piccolo gruppo  
- Ciascun docente del C.d.C., essendo stati individuati gli obiettivi minimi e i nuclei tematici fondamentali di ogni disciplina in ambito di dipartimento, seleziona i contenuti essenziali e concorda materiali semplificati e ogni altro sussidio utile con tutte le figure che intervengono a supporto degli alunni stranieri   
- Può disporre di dizionari, testi bilingue, testi per studenti stranieri conservati nello scaffale interculturale all’interno della biblioteca e può ottenere informazioni sul sistema scolastico del Paese d’origine degli alunni.  
- Favorisce l’integrazione nella classe degli alunni stranieri. A tal proposito si potrebbe affiancare ad ogni alunno straniero un compagno tutor della stessa lingua d’origine o italiano. Agli alunni che fanno da tutor il Consiglio di classe decide una forma di riconoscimento, che per il triennio potrebbe essere un credito formativo.  
- Può coinvolgere i compagni di classe facendo semplificare i testi scolastici, attraverso riassunti, schemi...

8) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

a. E’ cura dei Consigli di Classe operare affinché nel primo quadrimestre gli alunni stranieri di recente immigrazione, che hanno una conoscenza limitata della lingua italiana, soprattutto come lingua di studio, possano avere una valutazione almeno nelle materie meno legate alla lingua (per es. matematica, informatica, educazione fisica, in alcuni casi lingua straniera, disegno e progettazione, topografia, costruzioni, impianti)

b. Le materie i cui contenuti sono più discorsivi e che presentano maggiori difficoltà di  
carattere linguistico (come diritto, storia, letteratura, scienze, economia  
politica) possono non essere valutate nel corso del primo quadrimestre fino a quando   
gli alunni non abbiano raggiunto competenze linguistiche sufficienti; in tal caso la  
valutazione sarà N.C. con motivazione a verbale.

c. Gli alunni ispanofoni del corso IGEA vengono inseriti nella sezione che ha come seconda lingua straniera lo spagnolo e vengono regolarmente valutati nella disciplina stessa.  
  
d. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico  
deve essere considerato parte integrante della valutazione di Italiano ed è oggetto di verifiche orali e scritte concordate tra il docente di Italiano della classe e quello del corso.

e. ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano  
Educativo Personalizzato. In particolare, l’art. 45 del D.P.R 394/99 afferma che:

Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana …

Le modalità di verifica devono essere conformi con l’adattamento dei programmi previsto   
dal PEP.   
Per tutti gli alunni, non solo stranieri, la valutazione finale non può essere la semplice media dei voti delle varie prove, ma deve tener conto dell’impegno, della partecipazione, della progressione nell’apprendimento e degli obiettivi possibili. Per gli alunni stranieri, inoltre, occorre tenere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. A tale riguardo le “Linne-guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” precisano che:

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può   
oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine,   
all’utilizzo in ambiente extra-scolastico. Per apprendere la lingua dello studio,   
invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di   
competenze specifiche.

Il Protocollo di Accoglienza approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta sarà sottoposto a revisione nell’anno scolastico in corso